

ALL. A

CITTA' DI  
VENEZIA



**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DEL COMUNE DI VENEZIA  
AL 31/12/2023**

**ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175**

**STRUTTURA DEL DOCUMENTO:**

1. **RICHIAMO DELLA NORMATIVA IN MATERIA.**
2. **LA SITUAZIONE SPECIFICA DEL COMUNE DI VENEZIA.**
3. **PARTECIPAZIONI OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2023.**
4. **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA: PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO O DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.**
5. **SITUAZIONE ATTESA IN ESITO ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE DALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA.**

ALLEGATI:

- All. **A.1.:** ***Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016***, redatto sulla base delle Linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 22/2018;
- All. **A.2.:** ***Relazione tecnica alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2023*** contenente i dati richiesti dal Testo Unico e relativa ***Appendice in materia di ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*** ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022;
- All. **B:** ***Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione periodica ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia;***
- All. **C:** ***Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni di Veritas S.p.A. e azioni connesse all'attuazione del Piano industriale;***

## 1. RICHIAMO DELLA NORMATIVA IN MATERIA

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (in breve T.U.S.P.), che dà attuazione ad alcune delle deleghe che la legge n. 124 del 7 agosto 2015 aveva conferito al Governo in materia di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione.

Il procedimento di delega legislativa è stato oggetto di pronuncia da parte della Corte Costituzionale (n. 251/2016), in seguito alla quale si è pervenuti all'emanazione del D.Lgs. 100/2017, entrato in vigore in data 27 giugno 2017, che ha apportato rilevanti interventi correttivi al D.Lgs. n. 175/2016.

Il T.U.S.P. opera un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la *governance*, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli, introducendo anche disposizioni innovative sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni socie, sia in capo alle società partecipate.

Fra le disposizioni introdotte vi sono un regime più stringente in tema di tipo di società e partecipazioni (artt. 3 e 4 del Testo Unico) che possono essere detenute dalle amministrazioni pubbliche e l'obbligo di una razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche prevista dall'art. 20 del Testo Unico, da effettuarsi annualmente entro il 31 dicembre a decorrere dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

In particolare detta norma prevede che:

*"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo [17, comma 4](#), del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse*

ALL. A

*generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*  
*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*  
*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

*3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*

Inoltre l'art. 26 comma 11 del medesimo T.U.S.P. prevede che:

*"11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017."*

Successivamente, in data 31/12/2022, è entrato in vigore il D.Lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" il quale all'art. 30 prevede che, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, i comuni debbano effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica nei rispettivi territori, da inserire in apposita Relazione che costituisce a sua volta Appendice della relazione ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

## 2. LA SITUAZIONE SPECIFICA DEL COMUNE DI VENEZIA.

In via preliminare si ricorda che in applicazione delle previsioni dei commi 611 e ss. dell'art. 1 della L. 190/2014 il Comune di Venezia ha approvato entro i termini di legge, con provvedimento del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco prot. n. 139984 del 31/3/2015, il **Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie**. Detto piano è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 140026 del 31/3/2015 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Il predetto Piano è stato successivamente oggetto di integrazione e parziali modifiche in seguito all'insediamento della nuova Amministrazione Comunale, mediante approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 18/12/2015 di un documento di "**Revisione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia**", trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 601176 del 31/12/2015 e pubblicato anch'esso sul sito istituzionale del Comune di Venezia. In esito a detti provvedimenti, sempre in applicazione delle previsioni di legge, entro il termine del 31 marzo 2016 con provvedimento del Sindaco prot. n. 154918 è stata approvata **la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia come revisionato**, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 155217 del 31/3/2016 e pubblicato anch'esso sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, alla luce del fatto che il Piano di razionalizzazione come revisionato prospettava un inevitabile slittamento, stimabile in circa 9 mesi, del periodo di tempo entro quale completare l'attuazione delle operazioni societarie nello stesso previste, il Sindaco con provvedimento prot. n. 595972 del 27 dicembre 2016 ha approvato l'"**Aggiornamento della Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia come revisionato**". Come i precedenti, anche questo provvedimento è stato inviato Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti con PEC n. 596167 del 27/12/2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente ai sensi dell'articolo 24 del Testo Unico è stata approvata la **Ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23/09/2016** approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28 settembre 2017; con nota PEC PG/2017/481153 del 9/10/2017 la suddetta Revisione Straordinaria è stata inviata alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2018 è stata approvata la **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2017** ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che in data 2/1/2019 è stata trasmessa alla Corte dei Conti ed in data 17/4/2019 è stata inviata tramite l'applicativo "Partecipazioni" al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 18/12/2019 è stata approvata la **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2018** ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che in data 9/1/2020 è stata trasmessa alla Corte dei Conti ed in data 16/7/2020 inviata tramite l'applicativo "Partecipazioni" al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.

ALL. A

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 16/12/2020 è stata approvata la **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019** ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che in data 21/12/2020 è stata trasmessa alla Corte dei Conti.

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 sono stati **parzialmente modificati** gli allegati A ed A1. della precedente deliberazione n. 91/2020 con riferimento a Venezia Spiagge S.p.A., conseguentemente alla qualificazione dell'attività svolta dalla società come rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Venezia ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016, essendo l'attività svolta pienamente conforme alle previsioni della definizione di servizio di interesse generale di cui all'art. 2 comma 1, lett h), del medesimo Decreto legislativo; detta deliberazione è stata successivamente trasmessa alla Corte dei Conti in data 13/04/2021.

Entrambe le ultime due deliberazioni di Consiglio Comunale, relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, sono state inviate in data 18/06/2021 tramite l'applicativo "Partecipazioni" al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.

Successivamente con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 17/12/2021 è stata approvata la **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020** ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che in data 31/12/2021 è stata trasmessa alla Corte dei Conti.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 23/12/2022 è stata approvata la **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021** ex art. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che in data 5/1/2023 è stata trasmessa alla Corte dei Conti.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2023 è stata approvata la **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022** ex art. 20 e 26 comma 11 del del T.U.S.P.

Dette deliberazioni ed i rispettivi allegati sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 comma 3 e 20 comma 3 del T.U.S.P., alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII, oltre ad essere caricati nel Portale del MEF ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni con L. 114/2014.

Inoltre, con riferimento all'ultima deliberazione citata, si è provveduto a trasmettere all'ANAC, in adempimento alle previsioni dell'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 201/2022 la relazione ex art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022, avente ad oggetto le verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali affidati a società *in house* e costituente appendice alla relazione tecnica allegata al piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2023.

**3. PARTECIPAZIONI OGGETTO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DIRETTAMENTE E INDIRECTAMENTE DAL COMUNE DI VENEZIA AL 31 DICEMBRE 2023.**

L'art. 20 del T.U.S.P. prevede che la razionalizzazione periodica interessi annualmente le "partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche".

Si ritiene pertanto, anche alla luce delle previsioni del sopra richiamato art. 26 comma 11 del T.U.S.P., che le partecipazioni oggetto di analisi siano quelle detenute dall'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente all'approvazione della razionalizzazione periodica, quindi attualmente al **31 dicembre 2023**.

In forza delle definizioni di cui all'art. 2 del T.U.S.P.:

- per «partecipazione diretta» si intende "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi";
- per «partecipazione indiretta» si intende "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

Ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione **tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta** dal Comune di Venezia e **le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite** società od organismi **controllati** secondo la definizione dell'art. 2359 del Codice Civile.

Sono invece **escluse le partecipazioni detenute tramite società quotate** come definite dal suddetto art. 2 del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative partecipate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista.

Tale ricostruzione trova piena conferma nelle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" nell'applicativo "Partecipazioni", elaborate ed ufficialmente diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro in data 27 giugno 2017, successivamente all'entrata in vigore del c.d. Decreto correttivo D.Lgs. 100/2017, alle quali si rimanda.

Inoltre, sul punto, la Camera dei Deputati – Servizio Studi – XVIII Legislatura ha chiarito, in proprio documento esplicativo relativo alle Società a partecipazione pubblica datato 22/5/2019, che il suddetto intervento modificativo ad opera della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha l'effetto di restringere l'ambito applicativo del Testo unico, escludendo del tutto le società partecipate da società quotate, ferme restando le previsioni dell'art. 1 comma 5 del T.U.S.P. per le società controllate da società quotate.

Pertanto, alla luce di tale ricostruzione, sino ad ora il Comune di Venezia non ha proceduto ad effettuare la ricognizione delle partecipate del Gruppo Veritas S.p.A., non essendo espressamente prevista dal T.U.S.P. l'applicazione degli articoli sulla revisione ordinaria delle partecipazioni anche alle società quotate e alle proprie controllate.

ALL. A


La Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo -, nel documento *“Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai Ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti”* datato novembre 2020 ha accertato l’omessa ricognizione, nei provvedimenti adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, delle società quotate in mercati regolamentati, nonché delle partecipazioni indirette detenute tramite queste ultime; in particolare la Corte dei Conti evidenzia che: *“1.3.2. La prospettazione emersa in sede istruttoria pone il dubbio sul se l’ente pubblico socio, nel definire il processo di revisione (straordinaria o periodica), debba considerare anche le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati, come, peraltro, già affermato da pronunce della magistratura contabile. L’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, nell’affermare che le disposizioni del decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, sembra riferirsi alle norme che hanno come dirette destinatarie le medesime società (come, per esempio, quelle dettate dagli artt. 11 e 19, in materia di amministratori e dipendenti), non invece a quelle che hanno come destinatarie le amministrazioni socie, quali quelle che impongono l’approvazione dei piani di revisione. Opinando diversamente, il legislatore avrebbe legittimato, in ragione della quotazione in mercati regolamentati, la detenzione di società non inerenti alla missione istituzionale delle amministrazioni socie (art. 4) o acquisite/costituite senza previo provvedimento di autorizzazione dell’organo competente debitamente motivato (artt. 5 e 7), etc.. Anche l’art. 18 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel consentire alle società controllate da una o più amministrazioni di quotare azioni (o altri strumenti finanziari) in mercati regolamentati, richiede la previa adozione, da parte del competente organo dell’ente socio (art. 7 TUSP), di una deliberazione conforme ai requisiti richiesti dall’art. 5, comma 1 (provvedimento analiticamente motivato). Il legislatore, pertanto, non legittima, tout court, la partecipazione di un ente pubblico in una società quotata, ma ne subordina la possibilità al rispetto di un predeterminato procedimento (che, per inciso, costituisce uno dei parametri in base ai quali valutare l’adozione di azioni di razionalizzazione). L’opzione interpretativa esposta comporta, quale conseguenza, la rilevanza, ai fini della revisione, anche delle società detenute indirettamente per il tramite di una società, anche quotata, a controllo pubblico (mentre non rileva la detenzione indiretta tramite una società meramente partecipata). L’art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 175 del 2016 precisa, infatti, che, ai fini del testo unico, sono considerate “partecipazione indirette” (solo) quelle detenute da una PA “per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo”.*

Pur non rientrando il Comune di Venezia nell’ambito soggettivo di riferimento della predetta relazione della Corte dei Conti (riferita, come sopra detto, ai soli Ministeri ed Enti pubblici sottoposti al controllo delle Sezioni Riunite della stessa), al fine di contemperare le disposizioni del T.U.S.P. sopra richiamate con gli indirizzi applicativi a livello nazionale suggeriti dalla Corte dei Conti nelle Sezioni Riunite in sede di Controllo, si rappresenta che, per quanto riguarda le partecipazioni detenute in via indiretta tramite la società quotata Veritas S.p.A., è stato redatto da Veritas S.p.A. stessa un documento di **Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni di Veritas S.p.A. e azioni connesse all’attuazione del Piano industriale**. Detto documento è oggetto di separato documento e allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del presente Piano di razionalizzazione.



ALL. A

Le partecipazioni oggetto di razionalizzazione periodica detenute in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia alla data del 31 dicembre 2023 sono le seguenti:



NOTA: Le caselle colorate di VERDE rappresentano le partecipazioni DIRETTE del Comune di Venezia. Le caselle con bordo e contenuto in grassetto indicano società controllate dal Comune di Venezia, in via diretta o indiretta.

(\*) Ve.lo. S.p.A. è società controllata sia in via diretta che indiretta dall'Amministrazione Comunale.

(\*\*) Veritas S.p.A. è società quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

(\*\*\*) L'Amministrazione Comunale non esercita i diritti di socio sulla partecipazione diretta del 2,84% in Vega S.c.a.r.l. in esecuzione della Deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad acta della Provincia di Venezia in ottemperanza della sentenza n. 286/2015 del Consiglio di Stato nella controversia sulla divisione patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino - Treponti (si vedano anche DCC 74/2015 e DCC 164/2015).

**4. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA: PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO O DI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.**

Il Comune di Venezia non può **mantenere partecipazioni dirette e indirette** in società che svolgano attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, c. 1, T.U.S.P.), ed in particolare le attività consentite sono indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
- g) altre fattispecie tassativamente indicate.

Le società *in house* devono avere come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e).

Il Comune di Venezia **deve deliberare la dismissione delle partecipazioni dirette e indirette** in società che ricadano nelle fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

ALL. A

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P..

Di seguito si riesaminano le singole partecipazioni in modo da verificare la congruenza del mantenimento rispetto alle previsioni del Testo Unico ed individuando quelle oggetto di interventi di razionalizzazione.

Si rimanda ai contenuti degli **Allegati A.1 Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016** ed **A.2. Relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2023**, che costituiscono parte integrante del presente documento, per quanto riguarda informazioni maggiormente dettagliate:

- sull'analisi di ricognizione condotta e sugli esiti della ricognizione stessa;
- su anagrafica, organi, affidamenti di servizi relativi alle singole società.

**PARTECIPATE DIRETTE****1. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' (AVM S.p.A.)****C.F. 03096680271**

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Controllata diretta – <i>in house</i> .
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Mantenimento della partecipazione.

AVM S.p.A (già ASM S.p.A.) è stata costituita in forma di azienda speciale del Comune di Venezia con deliberazione di Consiglio comunale n. 108 del 03 luglio 1995 ex art. 22 L. 142/1990. Dal 1 gennaio 2000 l'azienda è diventata S.p.A. a seguito della trasformazione ai sensi della L. 127/1997 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 28-29/07/1999.

In data 25 gennaio 2012 ASM S.p.A. ha cambiato denominazione in AVM S.p.A. in seguito alla deliberazione di consiglio comunale n. 140/2011.

Con deliberazione n. 35 del 23 aprile 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la "*Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A.*", deliberando il conferimento ad AVM S.p.A. della partecipazione detenuta dal Comune di Venezia in ACTV S.p.A. corrispondente al 76,99% del capitale sociale pari a 551.514 azioni.

In data 11 novembre 2013 con Deliberazione n. 89 il Consiglio Comunale ha approvato in conferimento ad AVM S.p.A. di n. 310.896 azioni su un totale di n. 365.916 azioni detenute dal Comune di Venezia in PMV S.p.A..

In data 28 novembre 2014 sempre in esecuzione della deliberazione n. 89 e della deliberazione n. 97 del 28 novembre 2014 del Consiglio Comunale, il Comune di Venezia ha perfezionato parzialmente la seconda tranche dell'aumento del capitale sociale conferendo ad AVM S.p.A. altre 984 azioni di PMV S.p.A.. A seguito di tale operazione sono state emesse 1.385 nuove azioni di AVM S.p.A..

In data 29 dicembre 2014 in esecuzione della deliberazione n. 97 del 28 novembre 2014 del Consiglio Comunale, il Comune di Venezia ha ceduto ad AVM S.p.A. le restanti 54.036 azioni di PMV S.p.A. rimaste in sua proprietà.

Successivamente in attuazione del Piano di razionalizzazione delle Società partecipate con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 25/7/2017 è stato approvato il Progetto di scissione di PMV S.p.A. nelle società AVM S.p.A. e Actv S.p.A..

La società è oggi controllata al 100% dal Comune di Venezia e svolge le funzioni di capogruppo del settore della Mobilità (controllando a sua volta Actv S.p.A. e Vela S.p.A.), gestisce i servizi ausiliari al traffico e alla mobilità urbana nel solo Comune di Venezia, e dal 1.1.2015 è la titolare dell'affidamento *in-house* (da parte del competente Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia) del servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'ambito urbano dei Comuni di Venezia e Chioggia e nell'extraurbano centromeridionale della Provincia di Venezia.

ALL. A

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento dei due predetti servizi pubblici locali.

La società è legata all'Amministrazione Comunale e all'Ente di Governo del Trasporto pubblico locale da appositi contratti di servizio.

Lo statuto della società è stato adeguato alle previsioni del Testo Unico con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2016.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 2 lett. a).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2019 è stato approvato l'affidamento *in house* del servizio pubblico locale di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità e la gestione degli approdi operativi del trasporto pubblico non di linea, a decorrere dal 1/1/2020 al 31/12/2024.

L'Assemblea dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia con la deliberazione n. 10 del 22.12.2022, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 1370/2007, ha affidato *in house* alla società AVM S.p.A. la maggior parte (90%) dei servizi di trasporto pubblico locale dell'unità di rete dell'area urbana del Comune di Venezia, a partire dal 1 aprile 2023 per una durata di nove anni, demandando l'approvazione dello schema del contratto di servizio ad altra deliberazione in coerenza con i tempi entro cui l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) poteva presentare eventuali osservazioni alla Relazione per l'affidamento ai sensi e per gli effetti della Deliberazione ART n. 154/2019.

Successivamente, l'Assemblea dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia con la deliberazione n. 6 del 31.03.2023 ha approvato lo schema di contratto di servizio con i relativi allegati per l'affidamento *in house* alla società AVM S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico locale della rete urbana di Venezia, con decorrenza dei suoi effetti a partire dal 1 aprile 2023 a prescindere dalla data di stipula del contratto.

In data 19 maggio 2023 è stato stipulato tra l'Ente di Governo per il tramite del proprio ufficio periferico presso il Comune di Venezia e l'Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. il contratto di servizio Repertorio Speciale n. 24030/2023 per l'affidamento *in house providing* dei servizi di trasporto pubblico locale della rete urbana di Venezia (automobilistici, tranviari, di navigazione e mediante il "people mover"), con validità dal 1.04.2023 sino al 31.03.2032.

Relativamente all'andamento economico della società, i bilanci di esercizio della stessa continuano a chiudersi in utile; in particolare l'esercizio 2023 si è chiuso con un utile di € 615.197.

Si ritiene, pertanto, di confermare il mantenimento della partecipazione in AVM S.p.A. alla luce del suo ruolo di capogruppo delle Società afferenti al Gruppo Mobilità e alla luce dei servizi pubblici locali svolti da parte della stessa.

**2. Ve.La. S.p.A.****C.F. 03096680271**

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Controllata in via diretta ed indiretta tramite AVM S.p.A. – <i>in house</i> .
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Mantenimento della partecipazione.

La Società è stata costituita con atto del 20 maggio 1998 da ACTV S.p.A. e ha sempre svolto come principale attività la vendita dei biglietti TPL per l'Affidatario del Servizio di trasporto pubblico locale.

In esito alla deliberazione n. 35 del 23 aprile 2012 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la "*Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A.*", in data 30 ottobre 2012 AVM S.p.A. acquista da Actv S.p.A. 815.000 azioni pari all'86,472% del capitale sociale di Ve.La. S.p.A. in esecuzione della delibera consigliere n°68 del 13/09/2012.

Ad oggi la società è controllata all'88,86% da AVM S.p.A. e partecipata all'11,14% direttamente dal Comune di Venezia.

La società svolge le funzioni di bigliettazione per il Trasporto Pubblico Locale per conto di AVM S.p.A., oltre ad essere affidataria *in house* da parte del Comune del servizio promozione turistica e culturale e del servizio di informazione e accoglienza turistica per la Città di Venezia.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento del predetto servizio operativo della bigliettazione del Trasporto Pubblico Locale da parte di AVM S.p.A. per il tramite di apposito contratto di servizio.

La società è legata all'Amministrazione da appositi contratti di servizio per la gestione diretta del servizio pubblico di promozione turistica e culturale e del servizio pubblico di informazione e accoglienza turistica per la Città di Venezia.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è sempre stato positivo. Inoltre al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico e finanziario.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P. In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 2 lett. a).

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15/06/2023 è stato approvato l'affidamento in house del servizio strumentale di promozione turistica e culturale della Città di Venezia dal 1/1/2023 al 31/12/2025 con possibilità della proroga del contratto fino al 31/12/2027 alle medesime condizioni.

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dell'affidamento dei predetti servizi svolti da parte della società.

### 3. Casinò di Venezia Gioco S.p.A.

**C.F. 04134520271**

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Controllata diretta - <i>in house</i> .
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Mantenimento della partecipazione.

E' la società affidataria *in house* della gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia.

La Società è stata costituita a seguito del progetto di riorganizzazione della Casinò Municipale S.p.A., approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2012 mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione della Casa da Gioco.

In esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea dei soci nella seduta del 29 febbraio 2016, la società CMV S.p.A. ha conferito a Casinò di Venezia Gioco S.p.A. il ramo d'azienda costituito dall'insieme dei beni e rapporti giuridici organizzati funzionalmente alla gestione della Casa da Gioco.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento del Servizio di Gestione della Casa da Gioco del Comune di Venezia.

Infatti il soggetto giuridico autorizzato all'esercizio del gioco d'azzardo, in deroga ai divieti imposti dalle vigenti leggi penali, è il Comune di Venezia, quale unico destinatario dell'autorizzazione contenuta nel decreto del Ministero dell'Interno, emanato il 30 luglio 1936, così come nei successivi decreti autorizzatori che, di volta in volta, individuano le sedi idonee allo scopo.

L'autorizzazione del Ministero dell'Interno nei confronti del Comune di Venezia, risulta adottata in virtù del R.D.L. del 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge il 14 gennaio 1937, n. 62, che ha esteso al Comune di Venezia le disposizioni del R.D.L. del 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito nella legge 27 dicembre 1928, n. 3125, già recante analoghe disposizioni in favore del Comune di San Remo.

La deroga al divieto penale di esercizio di giochi d'azzardo, previsto e sanzionato dagli artt. 718 e ss. del codice penale, che tale autorizzazione comporta, risulta giustificata proprio in ragione del fatto che il controllo su un'attività, normalmente considerata illecita, è affidata ad un Ente pubblico Territoriale.

A fronte di tale situazione giuridica il Comune di Venezia ha confermato, in esito alla mancata conclusione dell'operazione di cessione a terzi della gestione della Casa da Gioco del 2013, la modalità di affidamento *in house* del predetto servizio.

La società è legata all'Amministrazione da un apposito contratto di servizio.

La natura aleatoria delle entrate della Casa da Gioco, ha comportato, nel corso degli anni (2012-2016), anche a causa della crisi del mercato del gioco d'azzardo in Italia e nel mondo, la diminuzione delle entrate che, correlata alla dinamica dei costi strutturali della società e al regime convenzionale con il Comune di Venezia, ha determinato una situazione economico-finanziaria della società particolarmente critica.

Infatti l'Amministrazione Comunale è dovuta intervenire ripetutamente ad effettuare degli interventi di ricapitalizzazione indiretti per il tramite di CMV S.p.A, sempre nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (previsione ora inserita nel testo unico all'art. 14), a norma del quale il divieto di finanziamento da parte dei soci pubblici non si applica agli interventi di ricapitalizzazione dovuti ai sensi dell'art. 2447 c.c.

Alla luce di tale situazione nella *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175* si era previsto di:

- mantenere la partecipazione anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 26 comma 12-sexies del decreto del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. n.100/2017 secondo cui: *"In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018"*.

Si deve ricordare come nel corso del 2017 la società abbia approvato un Piano di Ristrutturazione aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di consentire all'Amministrazione Comunale il necessario intervento di ricapitalizzazione della società nel 2017 approvato con DCC n. 19 del 24/5/2017.

Gli elementi essenziali di tale Piano erano costituiti:

- dalla revisione complessiva dei principali costi operativi (tra cui in particolare i costi dei servizi alla clientela);
- dall'avvio del confronto con le organizzazioni sindacali per giungere alla stesura del nuovo contratto di lavoro aziendale; e contestuale programma di investimenti volti al rilancio della Casa da Gioco.

In data 1/7/2017, a causa dell'infruttuosa trattativa e all'impossibilità di giungere ad un nuovo contratto aziendale di lavoro, la società si è trovata costretta ad applicare un Regolamento Aziendale disciplinante in via unilaterale il rapporto di lavoro in attesa della stipula di un nuovo contratto aziendale di lavoro ciò al fine di ripristinare l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

L'attuazione di detto Piano nel corso del 2017 ha permesso di chiudere il bilancio dell'esercizio con un risultato ampiamente positivo conseguendo, dopo 4 anni, un utile netto di € 1.176.753.

Detto risultato deriva sostanzialmente dagli effetti degli interventi previsti nel Piano d'Azione per il definitivo riequilibrio della gestione della Casa da Gioco.

In ogni caso durante l'esercizio 2018 sono proseguite le attività volte all'attuazione del Piano d'Azione. In particolare si è riaperta la fase delle trattative sindacali volte a pervenire alla stipula di un nuovo contratto di lavoro aziendale anche se sul punto è necessario evidenziare come in data 13 marzo 2018 è stata sottoscritta una pre-intesa tra l'Azienda e tre Organizzazioni Sindacali (su otto), SLC-CGIL, Snalc - Cisl e RLC; tale pre-intesa è stata sottoposta a referendum dei lavoratori, svoltosi nel periodo 29 marzo - 3 aprile 2018.



La proposta di nuovo CAL, contenuta nella citata pre-intesa, è stata però rigettata dalla maggioranza dei lavoratori.

Successivamente in data 16 maggio 2018 sono state depositate le sentenze relative alle cause di lavoro intentate da alcuni dipendenti contro il recesso unilaterale dal CAL e l'applicazione di un Regolamento Unilaterale per la disciplina del rapporto di lavoro dal primo luglio 2017.

Dette sentenze hanno sostanzialmente confermato la legittimità dell'impianto introdotto con il Regolamento aziendale unilaterale applicato dalla società accertando solamente il diritto dei lavoratori alla conservazione, quale trattamento individuale, di alcune voci retributive del precedente CAL 1999-2002, condannando la Società a corrispondere ai ricorrenti le relative differenze retributive.

In ogni caso dette pronunce non hanno minato l'equilibrio economico del bilancio 2017 e l'attuazione del predetto Piano nel corso del 2018.

Nel corso del predetto periodo si sono gestiti diversi momenti di tensione a causa di alcuni scioperi dei lavoratori ma il 10 dicembre 2019 si è arrivati alla stipula di un nuovo Contratto Aziendale di Lavoro di durata triennale in sostituzione del Regolamento Aziendale Unilaterale adottato il primo luglio 2017.

Il nuovo Contratto Aziendale di Lavoro ha permesso di conseguire i seguenti risultati:

- garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Società;
- legare in modo definitivo il Premio di Risultato agli incassi effettivi dell'anno di riferimento evitando quanto accadeva nel passato dove il premio non era coerente con l'andamento economico della società;
- acquisire una maggiore flessibilità del lavoro;
- il mantenimento dei livelli occupazionali.

Nel 2018 CdV Gioco S.p.A. ha chiuso il bilancio con un utile di € 2.207.415 con un esercizio sociale caratterizzato dal ritorno ad un clima di normalità dei rapporti tra le parti sociali.

Nel 2019 CdV Gioco S.p.A. ha chiuso il bilancio con un utile di € 2.207.366.

Per quanto riguarda l'esercizio 2020, nonostante le note difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica che ha determinato la chiusura delle attività per circa 6 mesi, ha chiuso con un lieve utile pari ad € 49.829.

Per quanto riguarda l'operazione di ricapitalizzazione della società (pari a € 4,25 milioni) avviata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2017, la stessa è stata completata con il versamento dell'ultima tranche dell'aumento di capitale avvenuto il 29/5/2020.

A fronte di tale intervento si è realizzato l'ampliamento della sede di Cà Noghera che è stata inaugurata il 24 agosto 2020.

E' stata così portato a completa realizzazione ed attuazione il piano di investimenti e di rilancio approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2017.

Infine, a seguito delle difficoltà che si sono riscontrate nel primo semestre 2020 per l'emergenza da COVID-19 che hanno comportato la chiusura delle attività al pubblico dal 24/2/2020 al 5/3/2020 e poi dal 8/3/2020 al 18/6/2020 e ad un conseguente azzeramento degli incassi, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/07/2020 è stata approvata la modifica alla convenzione rep. n. 16538 del 26/6/2012 in merito alle modalità di riversamento degli incassi di gioco al fine di consentire alla società di fronteggiare le difficoltà finanziarie causate dal blocco dell'attività. Con la deliberazione succitata è stato approvato il sesto atto integrativo alla Convenzione.

L'andamento dell'emergenza epidemiologica nel corso dell'autunno 2020 ha determinato una ulteriore chiusura della Casa da Gioco a partire dal 26 ottobre 2020 ininterrottamente fino al 6 giugno 2021. Durante tale periodo di tempo, i dipendenti della società sono stati messi in cassa integrazione. La riapertura dei locali da gioco avvenuta il 7 giugno 2021 è avvenuta in modo completo per la sede di terraferma, Ca' Noghera, e parziale con eventi mensili ad invito per la sede del centro storico, Ca' Vendramin Calergi. Al riguardo si segnala che ad agosto del 2021 è stato approvato in assemblea dei soci un *revised budget* che prevedeva una chiusura in sostanziale pareggio per l'esercizio 2021.

Nel 2021 CdV Gioco S.p.A. ha chiuso il bilancio con un utile di € 204.787.

Nel 2022 CdV Gioco S.p.A. ha chiuso il bilancio con un utile di € 331.207.

Nel 2023 CdV Gioco S.p.A. ha chiuso il bilancio con un utile di € 5.600.071.

In data 31/10/2023 è stato stipulato l'atto di fusione semplificata di CMV S.p.A. in Casinò di Venezia Gioco S.p.A., portando a compimento l'azione di razionalizzazione prevista nel Piano.

In data 6/11/2023 è stato stipulato il settimo atto integrativo alla Convenzione tra Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e Comune di Venezia con cui si è modificato l'art. 21 e che ha previsto che la società dovrà provvedere mensilmente al versamento dei proventi di gioco al Comune entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo a quello di incasso (anziché del quarto mese come era previsto nelle versione precedente).

Nel 2024 con assemblea dei soci del 1/08/2024 è stato deliberato a favore dell'azionista unico Comune di Venezia l'erogazione di un dividendo pari ad € 6.500.000.

Alla luce di tale situazione è necessario mantenere la partecipazione, continuando nelle attività di risanamento e di rilancio della società.

#### **4. LA IMMOBILIARE VENEZIANA – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (IVE S.r.l.)**

**C.F. 00351420278**

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Controllata in via diretta ed indiretta tramite AVM S.p.A.
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Liquidazione

Il 3 gennaio 1940, con determinazione del 17 maggio 1939 n. 70043 del podestà, il Comune di Venezia ha aderito alla società Anonima per Azioni "La Immobiliare Veneziana".

La Società ha lo scopo di intervenire sui problemi della tensione abitativa, della riqualificazione urbana, del rilancio e riconversione di aree industriali dismesse, della carenza di infrastrutture urbane e di servizio.

Per realizzare dette attività l'oggetto sociale è il seguente: l'acquisto, permuta, gestione, locazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di fondi rustici e urbani o di costruzioni di qualsiasi natura, nonché il compimento di tutte le attività materiali o giuridiche connesse alla proprietà immobiliare, sia della stessa società sia di terzi, ivi compresa la possibilità di costruire diritti reali di godimento o di garanzia, oneri reali e servitù personali.

Con deliberazione n. 95 del Commissario straordinario del Comune di Venezia del 14 maggio 2015, è stato approvato il conferimento del 34,48% del capitale sociale di VEGA S.c.a r.l. a Ive S.r.l.. Il capitale di quest'ultima è stato incrementato da 9.400.396 a 10.860.240 euro, così pure la percentuale di possesso del Comune di Venezia è incrementata da 99,45% a 99,524%. Tale operazione si è perfezionata in data 11 giugno 2015.

Il bilancio al 31/12/2022 di Ive S.r.l. ha chiuso con una perdita di esercizio pari ad € 723.131 ed il bilancio al 31/12/2023 ha chiuso con una perdita di esercizio di € -3.899.156.

La società ha chiuso quattro esercizi degli ultimi cinque con un risultato negativo ricadendo in una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18/07/2024, nell'assemblea straordinaria dei soci del 31/07/2024 è stata approvato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società a decorrere dal 9/8/2024 ed è stato nominato il Collegio dei Liquidatori.

Si stima che le operazioni di liquidazione saranno concluse entro la fine del 2025.

## 5. AZIENDA MULTISERVIZI ECONOMICI SOCIALI S.p.A. - AMES S.p.A.

**C.F. 02979860273**

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Controllata diretta – <i>in house</i> .
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Mantenimento della partecipazione.

AMES S.p.A. è stata costituita in forma di azienda speciale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 207 del 23/09/1996 ex art. 22 della L. 142/1990. Dal 1 dicembre 1999 (iscrizione Registro Imprese) è diventata S.p.A. a seguito della trasformazione dell'azienda speciale AMES ai sensi della L. n. 127/1997 (deliberazione C.C. n. 122 del 28-29/07/1999).

E' una società totalmente partecipata dal Comune di Venezia con i requisiti dell'*in house*, a cui sono affidati i servizi pubblici di gestione delle farmacie comunali e della ristorazione scolastica, nonché l'attività a quest'ultimo connessa prestata dal personale non docente delle scuole materne.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento dei due predetti servizi pubblici locali.

La società è legata all'Amministrazione da appositi contratti di servizio.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato sempre positivo e al momento non vi sono criticità sotto il profilo economico finanziario. A tal proposito anche l'esercizio 2021 ha chiuso con un utile netto di € 82.853, l'esercizio 2022 con un utile netto di € 146.210 e l'esercizio 2023 con un utile di € 813.810.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (comma 2 lett. a).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi pubblici locali svolti da parte della società a favore del Comune di Venezia.

## 6. INSULA S.p.A.

**C.F. 02997010273**

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Controllata in via diretta ed indiretta tramite IVE S.r.l.- <i>in house</i> .
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Mantenimento della partecipazione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15/07/2021, è stata approvata la Razionalizzazione di Insula S.p.A. mediante cessione a Veritas S.p.A. del ramo d'azienda lavori pubblici e contestuale modifica dell'oggetto sociale al fine di riqualificare la società come braccio operativo strategico dell'Amministrazione Comunale nella gestione delle politiche della residenza.

A seguito dell'esercizio del diritto di recesso per il cambiamento significativo dell'oggetto sociale, Veritas S.p.A. e AVM S.p.A. sono uscite dalla compagine sociale e pertanto ad oggi il capitale sociale di Insula pari ad € 2.715.280 è detenuto per il 98,45% dal Comune di Venezia e per il restante 1,55% da IVE S.r.l.

Insula S.p.A., società a capitale interamente pubblico, risponde ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per l'affidamento in house di servizi.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'autoproduzione di servizi strumentali all'ente nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Il bilancio 2018 si è chiuso con un utile di € 136.412. Il bilancio 2019 ha presentato un utile di € 73.826. Il bilancio 2020 ha chiuso con utile di € 28.718. Il bilancio 2021 ha chiuso con un utile di € 41.904. Il bilancio 2022 ha chiuso con un utile di € 116.771. Il bilancio 2023 ha chiuso con un utile di € 901.629. Al momento non vi sono particolari criticità sotto il profilo economico finanziario.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge servizi strumentali all'ente, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. d).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15/07/2021, è stata approvata la Razionalizzazione di Insula S.p.A. mediante cessione a Veritas S.p.A. del ramo d'azienda lavori pubblici e contestuale modifica dell'oggetto sociale al fine di riqualificare la società come braccio operativo strategico dell'Amministrazione Comunale nella gestione delle politiche della residenza.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2022 è stato approvato l'affidamento in house ad Insula S.p.A. dei servizi strumentali inerenti la gestione amministrativa e tecnica del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di proprietà o in disponibilità al Comune di Venezia e attività accessorie, fino al 31/12/2026 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 309/2022 è

stato approvato il relativo contratto di servizio.

Insula S.p.A. nel 2023 è stata inoltre impegnata in una serie di interventi di riqualificazione energetica di una serie di immobili destinati a residenza pubblica che portano alla maturazione di detrazioni fiscali "Superbonus" ex art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi strumentali svolti da parte della società a favore del Comune di Venezia.

## 7. Venezia Spiagge S.p.A.

**C.F. 02532890270**

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Controllata diretta.
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Mantenimento della partecipazione.

La società ha ad oggetto la gestione in regime di concessione demaniale turistico ricreativa di alcune spiagge del Lido di Venezia - San Nicolò e Lungomare G. D'Annunzio e l'area demaniale marittima denominata "Blue Moon".

La società è oggi detenuta al 100% dal Comune di Venezia, infatti in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 si è proceduto alla stipula del contratto di compravendita, in data 30/04/2021, delle 735.000 azioni detenute da Contarini S.r.l. (pari al 49% del capitale sociale) da parte del Comune di Venezia, al prezzo di € 3.000.000,00.

Con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 sono stati parzialmente modificati gli allegati A ed A1. della precedente deliberazione di approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipate n. 91/2020 con riferimento a Venezia Spiagge S.p.A., conseguentemente alla qualificazione dell'attività svolta dalla società come rispondente alle finalità istituzionali del Comune di Venezia ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016, essendo l'attività svolta pienamente conforme alle previsioni della definizione di servizio di interesse generale di cui all'art. 2 comma 1, lett h), del medesimo Decreto legislativo.

In data 25/5/2021 si è tenuta un'assemblea sia in forma straordinaria che ordinaria di Venezia Spiagge S.p.A., con cui sono state approvate le modifiche statutarie che il Comune di Venezia aveva approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91/2020, volte a:

- prorogare la durata della società al 31/12/2038 (in coerenza con la scadenza della nuova concessione turistico-demaniale);
- rafforzare anche a livello statutario il ruolo del socio pubblico;
- modificare dai 2/3 del capitale sociale a metà del capitale sociale il quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria;
- adeguare lo Statuto alle previsioni del D.Lgs. n. 175/2016 per le società a controllo pubblico.

L'esercizio 2020 si è chiuso con un utile netto pari ad € 261.055. L'esercizio 2021 si è chiuso con un utile netto pari ad € 26.982 ed il bilancio 2022 si è chiuso con un risultato positivo e pari ad € 18.348. Anche l'esercizio 2023 si è chiuso con un utile netto di € 75.149.

In data 14/5/2024 si è tenuta un'assemblea straordinaria in cui sono stati modificati alcuni articoli dello statuto della società e la cui approvazione era stata deliberata con la D.C.C. n. 68 del 20/12/2023.

Si conferma, alla luce di quanto sopra rappresentato, il mantenimento della partecipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016, essendo l'attività svolta dalla società pienamente conforme alle previsioni della definizione di servizio di interesse generale di cui all'art. 2 comma 1, lett h), del medesimo Decreto legislativo.

## 8. Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. - VENIS S.p.A.

C.F. 02396850279

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Controllata in via diretta ed indiretta tramite Actv S.p.A., Casinò di Venezia Gioco S.p.A., Veritas S.p.A., Ames S.p.A., Vela S.p.A., Insula S.p.A. – <i>in house</i> .
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Mantenimento della partecipazione

La società è stata fin dalla data di acquisizione delle azioni affidataria dal Comune di Venezia della realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni, anche nell'interesse della collettività e del territorio comunale.

Attualmente i servizi prestati dalla società sono quasi esclusivamente su committenza del socio Comune di Venezia, sia per la realizzazione sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni utilizzata dall'Ente sia per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture di interesse generale per la collettività.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato influenzato dalla capacità dell'amministrazione di affidare una quantità di servizi coerente con la struttura organizzativa della società.

Il bilancio 2018 ha chiuso con un utile netto di € 144.393.

Il bilancio 2019 ha chiuso con un utile netto di € 360.516 ed il bilancio 2020 con un lieve utile di € 11.679.

Il bilancio 2021 ha chiuso con un utile netto di € 4.985 ed il bilancio 2022 con un utile di € 78.845.

Il bilancio 2023 ha chiuso con un utile netto di € 336.491.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 52 del 19 dicembre 2017 ha affidato a Venis S.p.A. il servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo del Comune di Venezia per una durata di 5 anni, con decorrenza dal 01.01.2018 fino al 31.12.2022, con la medesima deliberazione sono state inoltre approvate le linee-guida per la stesura del contratto tra il Comune di Venezia e Venis S.p.A. relativo al servizio di gestione del Sistema Informativo Comunale e dei relativi disciplinari tecnici.

Successivamente la Giunta Comunale, con deliberazione n. 354 del 29-12-2017 ha approvato il testo del contratto di servizio, nel rispetto delle linee-guida approvate con provvedimento consiliare.

In data 25/01/2024 con delibera di Consiglio Comunale n. 1 è stato affidato il servizio di sviluppo e conduzione del sistema informativo del Comune di Venezia per una durata di 4 anni, dal 1/1/2024 al 31/12/2027.

La società pertanto risulta oggi affidataria *in house* di servizi strumentali.



Con deliberazione n. 57 del 21 dicembre 2017, il Consiglio Comunale ha approvato l'accettazione della proposta di cessione delle 3.000 azioni di Venis S.p.A. alla Città Metropolitana di Venezia al prezzo di euro 105,66 per azione, per un importo complessivo di euro 316.980,00.

Successivamente con contratto stipulato in data 20 giugno 2018 si è perfezionata la cessione delle predette azioni alla Città Metropolitana di Venezia.

Pertanto ad oggi Venis S.p.A. è una società controllata in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia, che ne possiede direttamente una quota del 65,1%, mentre le altre quote sono possedute da ACTV S.p.A. con una quota del 5%, da Casinò di Venezia Gioco S.p.A. con una quota del 5% e da Veritas S.p.A. con una quota del 5% e del 3% rispettivamente in capo ad AMES S.p.A., Insula S.p.A. e Ve.La. S.p.A. e per il 10% dalla Città Metropolitana di Venezia.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.

In particolare svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. d): produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni).

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione alla luce dei servizi strumentali svolti da parte della società a favore del Comune di Venezia e degli altri soci pubblici.

**9. Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S.  
S.p.A.**

**C.F. 03341820276**

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Controllata diretta – <i>in house</i> – società quotata ex art. 2 T.U.S.P.
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Mantenimento della partecipazione.

La società è stata costituita nel 2001 e nel 2007 vi è stata l'incorporazione in Vesta S.p.A. (ridenominata Veritas S.p.A.) di ACM S.p.A. ed ASP S.p.A. di Chioggia e successivamente della società SPIM S.p.A. di Mogliano Veneto.

Il Comune di Venezia detiene al 31 dicembre 2020 il 50,937% di Veritas S.p.A., società *multiutility* affidataria del servizio idrico integrato e del ciclo integrato dei rifiuti per la gran maggioranza dei Comuni della Provincia di Venezia, sotto il controllo dei rispettivi Consigli di Bacino, gestendo inoltre altri servizi per singoli Comuni, tra cui in particolare per Venezia il servizio di gestione dei servizi cimiteriali, dei mercati all'ingrosso, dei servizi igienici e della posa passerelle e di altri servizi strumentali alle necessità dell'Ente.

La società è legata all'Amministrazione Comunale e ai Consigli di Bacino da appositi contratti di servizio.

Nel corso degli ultimi esercizi il risultato economico è stato sempre positivo e al momento non vi sono criticità sotto il profilo economico finanziario.

Sebbene il Comune di Venezia possieda la maggioranza del capitale sociale di Veritas S.p.A., suddiviso per il resto tra altri 50 Comuni della Provincia di Venezia e di Treviso, il controllo analogo sulla società viene svolto, ai sensi della vigente Convenzione sottoscritta da tutti gli enti soci, da un apposito Comitato di Coordinamento per il Controllo Analogo, composto da tutti i soci della società.

Le previsioni sul sistema di funzionamento ai sensi della Convenzione di detto Comitato prevedono un meccanismo di approvazione delle deliberazioni non solo per quote societarie ma anche per teste con l'attribuzione ad ogni socio di un voto, a prescindere dalla quota di capitale detenuta nella società.

In virtù di ciò, nonché del fatto che il Comune di Venezia non nomina la maggioranza degli amministratori, l'Amministrazione Comunale non esercita in via esclusiva l'attività di direzione e coordinamento sulla società.

Veritas S.p.A. nel novembre 2014 ha proceduto all'emissione di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati, in esito a procedimento intrapreso già all'inizio dello stesso anno, assumendo lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.Lgs. n. 39/2010 e pertanto può essere definita società quotata ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175).

Infatti l'articolo 2 prevede che sono società quotate "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

*le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”.*

Inoltre l’art. 1 del TUSP stabilisce che *“le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate come definite dall’art. 2 comma 1 lettera p)”*.

Inoltre alla luce delle previsioni di cui all'art. 26 comma 3 del decreto del D.Lgs. n. 175/20106 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 secondo cui *"Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015."* la partecipazione detenuta in Veritas S.p.A. può essere mantenuta.

Alla luce di tale previsione normativa si ritiene, comunque, di precisare che la ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento risiede nell’affidamento e nella gestione dei predetti servizi pubblici locali.

Nel corso dell’esercizio 2021 è stato rimborsato il prestito obbligazionario emesso nel 2014 e si è proceduto a dicembre 2020 all’emissione di un nuovo prestito obbligazionario del medesimo importo (100 milioni di euro) quotato su mercati regolamentati con scadenza 2026.

La società ha un andamento economico positivo e l’esercizio 2023 si è chiuso con un utile di € 8.230.942.

Si evidenzia, inoltre, che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente il 15/11/2019 ha approvato l’affidamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Venezia *in house* a Veritas S.p.A. fino al 26 giugno 2038.

Si ricorda che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15/07/2021, è stata approvata la Razionalizzazione di Insula S.p.A. mediante cessione a Veritas S.p.A. del ramo d’azienda lavori pubblici. Successivamente, a seguito della modifica dell’oggetto di Insula S.p.A. in cui è stato eliminato ogni riferimento alle attività inerenti all’affidamento di lavori pubblici e sono state integrate tutte le attività relative alla gestione delle politiche della residenza e degli immobili del Comune di Venezia, Veritas S.p.A. con atto del 27/07/2021 ha esercitato il diritto di recesso ed è uscita dal capitale sociale di Insula S.p.A.

La cessione del “ramo Lavori Pubblici” a Veritas S.p.A. sta permettendo a quest'ultima di sviluppare e integrare la gestione dei sotto-servizi e delle manutenzioni necessarie al Centro Storico della Città di Venezia in particolare delle infrastrutture fognarie e di depurazione anche alla luce delle professionalità acquisite.

Si evidenzia che il Comune di Venezia ha affidato a Veritas S.p.A. con DCC n. 45 del 14/07/2022 la gestione del servizio relativo alla gestione del contact center unico DIME 041041 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 14/07/2022 la gestione degli impianti del sollevamento acque miste a Pellestrina, Portosecco e a San Pietro in Volta.

## 10. Interporto di Venezia S.p.A. in liquidazione

**C.F. 02580160279**

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Partecipata di minoranza diretta.
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Dismissione della partecipazione mediante liquidazione.

Il Comune di Venezia detiene l'1,09% in Interporto di Venezia S.p.A., società avente ad oggetto lo studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di tutte le attività inerenti alla creazione e all'esercizio in Venezia-Marghera di un'area intermodale in collegamento con il sistema portuale per l'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo.

Come già ampiamente motivato nei precedenti Piani di razionalizzazione e nella Revisione Straordinaria si conferma la volontà di procedere con la dismissione della partecipazione in quanto non rientrante tra le previsioni di cui all'art. 4 T.U.S.P. ed in quanto presenta perdite reiterate.

Si rappresenta che dal 20/11/2018 la società è in stato di liquidazione e pertanto si è in attesa dell'esito della procedura medesima.

Con l'assemblea dei soci del 17/4/2024 sono stati approvati i bilanci relativi agli esercizi chiusi dal 31/12/2018 al 31/12/2023. Si riportano di seguito i risultati degli ultimi 5 esercizi.

Il bilancio di esercizio 2019 ha chiuso con una perdita di € 12.449.094.

Il bilancio di esercizio 2020 ha chiuso con un utile di € 4.640.066.

Il bilancio di esercizio 2021 ha chiuso con una perdita di € 121.511.

Il bilancio di esercizio 2022 ha chiuso con una perdita di € 230.447.

Il bilancio di esercizio 2023 ha chiuso con una perdita di € 102.402.

Con assemblea straordinaria del 24/05/2024 è stata approvata la trasformazione da S.p.A. ad S.r.l. della società.

Si stima che le operazioni di liquidazione si concluderanno entro la fine del 2025.

## PARTECIPATE INDIRETTE

### 11. ACTV S.p.A.

**C.F. 80013370277**

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Controllata indiretta tramite AVM S.p.A. – <i>requisiti dell'in house.</i>
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Mantenimento della partecipazione.

La Società è stata costituita il 4 dicembre 2000 in esito alla trasformazione del Consorzio Veneziano dei Trasporti. A detta società il Comune di Venezia partecipava direttamente con una quota del 76,99%.

In esito alla deliberazione n. 35 del 23 aprile 2012 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la "Riorganizzazione societaria della mobilità. Costituzione della società capogruppo AVM S.p.A.", il 27 aprile 2012 AVM S.p.A. ha acquisito a titolo di aumento di capitale dal Comune di Venezia la partecipazione del 76,99% del capitale sociale in ACTV S.p.A..

Ad oggi la società è controllata appunto da AVM S.p.A. e partecipata al 17,67% dalla Città Metropolitana di Venezia e all'11,27% dal Comune di Chioggia, mentre il residuo 4,53% è suddiviso tra altri 21 Comuni della Provincia di Venezia.

La ragione principale della costituzione di questa società e del suo mantenimento nel tempo risiede nell'affidamento del servizio operativo del Trasporto Pubblico Locale da parte di AVM S.p.A. per il tramite di apposito contratto di Servizio, infatti, la società svolge le attività operative per l'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale per conto di AVM S.p.A..

Da ultimo detto ruolo è stato confermato con la delibera dell'Assemblea dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia n. 10 del 22.12.2022, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che ha affidato in house alla società AVM S.p.A. la maggior parte (90%) dei servizi di trasporto pubblico locale dell'unità di rete dell'area urbana del Comune di Venezia, a partire dal 1 aprile 2023 per una durata di nove anni, prevedendo appunto che l'attività operativa del Trasporto Pubblico locale sia svolta da ACTV S.p.A.

Nel corso degli ultimi cinque esercizi il risultato economico è stato positivo. A tale proposito, l'esercizio 2019 ha presentato una chiusura ampiamente positiva con un utile netto di € 743.652. Il bilancio 2020 chiude con un risultato positivo di € 161.639. Il bilancio 2021 chiude con un risultato positivo di € 173.625. Il bilancio 2022 chiude con un risultato positivo di € 207.448. Il bilancio 2023 ha chiuso con un utile di € 302.980.

La società è stata dotata, in esito alla modifica dello statuto, dei requisiti per l'*in house providing*, in modo da realizzare le condizioni in astratto per un eventuale affidamento diretto di servizi pubblici.

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P. In particolare svolge servizi di interesse generale, attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4 comma 2 lett. a).

Alla luce di tale situazione la partecipazione indiretta può essere mantenuta dall'Amministrazione Comunale.

## 12. Thetis S.p.A.

C.F. 02722990278

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Partecipata di minoranza indiretta tramite Actv S.p.A.
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Dismissione della partecipazione mediante liquidazione.

In data 1 gennaio 1999 Actv S.p.A. ha acquisito la propria quota di partecipazione in Thetis S.p.A.

La società ha per oggetto sociale l'attività, per conto proprio e di terzi, di:

- servizi di ingegneria integrata volti ad attività di studio, progettazione, gestione, verifica e monitoraggio dei progetti, direzione lavori e consulenza nel campo delle scienze e tecnologie legate alla salvaguardia e gestione dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico;
- servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi energetici; - attività di laboratorio chimico ed ecotossicologico;
- attività di ingegneria, sviluppo e fornitura di sistemi tecnologici e reti, prototipi e sistemi operativi destinati ad applicazione ed impieghi di carattere scientifica ed industriale e alla fornitura di servizi innovativi connessi; - attività di fotogrammetria, elaborazione di immagini e cartografia; -attività di bonifica, recupero e rinaturalizzazione ambientale.

Alla luce di tale situazione nella *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175* si era previsto di:

- mantenere la partecipazione azionaria nella società Thetis in quanto l'attività ITS svolta dalla medesima è fondamentale - sia da un punto di vista strategico che industriale - per il mantenimento e lo sviluppo del sistema di monitoraggio e localizzazione dei mezzi navali ed automobilistici di Actv S.p.A. nonché per il sistema di infomobilità all'utenza, entrambi realizzati da Thetis stessa.

In considerazione di quanto rappresentato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro con nota prot. DT 55552 - 09/07/2018 avente ad oggetto "Monitoraggio dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche adottate ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" in merito alla impossibilità di poter detenere la partecipazione in Thetis S.p.A. in quanto la società non svolge alcuna delle attività ammissibili ai sensi dell'art. 4 e 26 del TUSP, nella ricognizione periodica delle partecipazioni approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2018 si era reso necessario precisare che la società doveva essere oggetto di dismissione, in quanto effettivamente non rientrante tra le stringenti ipotesi previste per il mantenimento della stessa.

Alla luce di tale situazione, nel precedente piano di razionalizzazione si era stabilito di dismettere la partecipazione detenuta tramite Actv S.p.A. secondo le indicazioni del TUSP.

In data 7/12/2020 l'Assemblea straordinaria della società ha approvato la proroga della scadenza della società, originariamente fissata al 31.12.2020, sino al 31.12.2025, con approvazione del nuovo statuto.

In data 29/07/2022 è stato approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2021, con riduzione del capitale sociale per ricaduta della società della fattispecie ex art. 2446 C.C.

Il bilancio di esercizio 2023 si è chiuso con un utile di € 207.735.

In data 10 marzo 2023 Thetis S.p.A. ha acquisito ulteriori azioni proprie tramite la vendita della azioni del socio Impresa di Costruzioni Ing.E.Mantovani S.p.A. che ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del c.c. nel 2021.

A seguito dell'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2023 il capitale è passato da euro 5.630.665,30 i.v. suddiviso in 211.282 azioni del valore nominale di 26,65 euro ciascuna a euro 4.684.537,00 euro i.v. suddiviso in 175.780 azioni del valore nominale di 26,65 euro ciascuna. A parità di valore nominale della partecipazione di ACTV S.p.A., la % di partecipazione è aumentata a 7,16% per effetto dell'annullamento delle azioni proprie di Thetis S.p.A.

Ciò premesso, visto che l'art. 95 del D.L. n. 104/2020 stabilisce la nomina di un Commissario Liquidatore per lo scioglimento del Consorzio Venezia Nuova (che detiene la quota di controllo di Thetis S.p.A.) ed il passaggio delle attività e del MOSE alla nuova Autorità per la Laguna di Venezia, le decisioni sulla società dovrebbero essere adottate da detto Commissario.

### 13. VEGA – Parco Scientifico Tecnologico di Venezia S.c.a r.l.

**C.F. 02718360270**

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Controllata in via indiretta tramite IVE S.r.l.*
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Liquidazione.

*\*L'Amministrazione Comunale non esercita i diritti di socio sulla partecipazione diretta del 2,84% in Vega S.c.a r.l. in esecuzione della Deliberazione n. 4/2015 del Commissario ad acta della Provincia di Venezia in ottemperanza della sentenza n. 286/2015 del Consiglio di Stato nella controversia sulla divisione patrimoniale tra il Comune di Venezia e il Comune di Cavallino – Treporti (si vedano anche DCC 74/2015 e DGC 164/2015).*

Vega S.c.ar.l. è stata costituita il 27 ottobre 1993.

La società, di prevalente proprietà pubblica, ha concorso alla realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico di Marghera, ed è proprietaria di un importante lotto di tali aree, ove insistono complessi edilizi di rilevante valore locati ad attività di ricerca, servizi e direzionali, anche con formule innovative quali l'incubatore di impresa per il quale è in corso di definizione un accordo per la gestione associata con l'Università Cà Foscari e la Camera di Commercio di Venezia.

Nel periodo 2008-2012 la società ha subito rilevanti perdite, per un ammontare complessivo di € 12,3 milioni, che hanno determinato una forte incremento dell'indebitamento, salito ad € 15,5 milioni, con speculare abbattimento del patrimonio netto.

Data la complessa situazione di crisi strutturale ed economico-finanziaria in cui versava la società hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, presentando al Tribunale un dettagliato Piano di interventi con l'obiettivo da un lato di soddisfare i creditori sociali con il ricavato dello smobilizzo di alcuni *assets*, e dall'altro di proseguire l'operatività sui residui fabbricati di proprietà, per garantire la continuità delle imprese operanti nel Parco Scientifico Tecnologico di Marghera.

Ad esito dell'istruttoria condotta dal Tribunale, nonché del parere favorevole dei creditori, nel mese di luglio 2014 si è chiuso l'iter di ammissione della società al concordato in continuità.

L'esercizio 2018 ha chiuso con un risultato negativo in quanto ha presentato una perdita di € 732 mila.

Il bilancio 2019 ha chiuso con una perdita di € 307.174. L'assemblea della società in sede di approvazione del bilancio ha deliberato di ridurre il capitale sociale in proporzione delle perdite accertate secondo quanto previsto dall'art. 2482 bis c.c. in quanto la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo rispetto all'esercizio precedente. Il capitale è stato ridotto da 2.966.579 euro ad 1.109.756 euro.

Il bilancio 2020 ha chiuso con una perdita di € 86.061.

Il bilancio 2021 ha chiuso con una perdita di € 325.848.

Il bilancio 2022 ha chiuso con una perdita di € 4.890.360.

Il bilancio 2023 ha chiuso con una perdita di € 814.207.

Come già rilevato nel precedente Piano di razionalizzazione, la società ricade nella fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 lettera e) avendo chiuso in perdita gli ultimi cinque esercizi e pertanto



la partecipazione è oggetto di dismissione.

In ogni caso essendo appunto la società in fase di concordato preventivo si trovava già di fatto in una situazione simile a quella liquidatoria.

Con assemblea straordinaria del 30/09/2024 dei soci di Vega S.c.a r.l. è stato approvato lo scioglimento della società con conseguente messa in liquidazione (con efficacia dal 17/10/2024) e pertanto si è dato avvio alla procedura di dismissione della partecipazione.

#### **14. Expo Venice S.p.A. (in procedura fallimentare)**

**C.F. 03435520279**

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Partecipata in via indiretta tramite Vega S.c.a r.l.
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Dismissione della partecipazione mediante liquidazione.

Società costituita con atto del 06 novembre 2006.

Vega S.c.a r.l. ha acquisito la partecipazione dell'1% del capitale sociale il 11 giugno 2010.

La Società, che aveva per oggetto l'organizzazione e la gestione di fiere, mostre, congressi, conferenze, tavole rotonde, saloni specializzati, esposizioni, mostre mercato, quartieri fieristici o equivalenti, è stata sottoposta a procedura di fallimento dichiarata il 28 settembre 2016 dal Tribunale di Venezia rif. 146/16.

Non risultano approvati i bilanci di esercizio dal 2015 in poi.

Si conferma la volontà di dismettere la partecipazione indiretta al termine della procedura fallimentare, che dovrebbe portare alla liquidazione della società.

**15. TAG S.r.l.**

**C.F. 04670100280**

<b>Tipo di partecipazione:</b>	Partecipata in via indiretta tramite Vega S.c.a r.l.
<b>Azioni da intraprendere:</b>	Dismissione della partecipazione mediante liquidazione.

Società costituita il 2 agosto 2012.

Vega S.c.a r.l. ha acquisito la partecipazione dell'1% del capitale sociale l'11 dicembre 2012.

A oggi detta quota è diminuita allo 0,38% del capitale sociale.

La Società ha per oggetto la creazione e manutenzione di siti web, realizzazione di software ad attività di informatica in genere compresa l'installazione e la manutenzione di reti locali, con particolare attenzione alla consulenza on line e digitale. Formazione, progettazione, sviluppo, produzione, commercio e noleggio a terzi di materiali tecnici dei settori elettronico, informatico, delle comunicazioni e dei sistemi multimediali. Assistenza aziendale, commerciale e tecnica in genere con esclusione di ogni attività riservata per legge ai professionisti iscritti in albi professionali nonché a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La società presenta un fatturato medio nei tre esercizi precedenti inferiore ai 1.000.000 €, e nel precedente piano di razionalizzazione si era già evidenziato che la società aveva chiuso 4 degli ultimi 5 esercizi in perdita, ricadendo in tal modo nelle fattispecie di obbligatoria razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., inoltre la partecipazione non rientra in alcuna delle categorie dell'art. 4.


A tal proposito, si segnala che anche l'esercizio 2021 ha chiuso con una perdita di € 8.417, l'esercizio 2022 con una perdita di € 19.949 e l'esercizio 2023 con una perdita di € 23.868.

Anche nella Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 si era precisato che la partecipazione doveva essere dismessa dall'Amministrazione Comunale.

In data 04/04/2024 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato della società ex art. 2484 c.c. e la messa in liquidazione della stessa.

## 5. SITUAZIONE ATTESA IN ESITO ALL'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI PREVISTE DALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA

Una volta ultimate tutte le operazioni di riorganizzazione e dismissione previste nel presente documento ne deriverebbe una riduzione del numero delle partecipazioni, che scenderebbe da n. **15** a n. **9** società tra controllate e partecipate in via diretta e indiretta, oltre al Gruppo delle partecipate di Veritas S.p.A., non oggetto di rilevazione in questo ma come spiegato nella deliberazione oggetto di apposito piano separato.



NOTA: Le caselle con bordo più spesso e contenuto in grassetto indicano società controllate dal Comune di Venezia, in via diretta o indiretta.

(\*) Vela S.p.A. è società controllata sia in via diretta che indiretta dall'Amministrazione Comunale.

(\*\*) Veritas S.p.A. è società quotata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e s.s.mm.ii.

### ALLEGATI:

- **A.1.: Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016**, redatto sulla base delle Linee di indirizzo deliberate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 22/2018;
- All. **A.2.: Relazione tecnica alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2023** contenente i dati richiesti dal Testo Unico e relativa **Appendice in materia di ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica** ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022;
- All. **B: Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione periodica ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia;**
- **All. C: Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni di Veritas S.p.A. e azioni connesse all'attuazione del Piano industriale.**